

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 16/01/2024**

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (IURE SANGUINIS).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di gennaio , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa convocazione alle ore 16:00 nei modi e forme previsti dalla legge e dallo statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ANTONIO MONTELATICI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
LEONARDO FABBRI - ELISA ALESSI - TOMMASO TOFANI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 23 Consiglieri:

TAGLIAFERRI ANDREA	Presente	CASSATARO FABIO	Presente
FIORITA TERESA	Presente	MONTICELLI MARCO	Presente
DI PRINZIO MIRANDO	Presente	PAOLIERI GIANCARLO	Presente
CORTIGNANI ENRICO	Assente	FIESOLI ELENA	Presente
ALESSI ELISA	Presente	FABBRI LEONARDO	Presente
CECCHERINI BRIAN	Presente	LOIERO LORENZO	Presente
MORREALE ANDREA	Presente	GRECO ANTONELLA	Presente
BRAZZINI GABRIELE	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
TOFANI TOMMASO	Presente	DOUGLAS DE FENZI NICOLA	Presente
TRAPASSI PIETRO	Presente	MONTELATICI ANTONIO	Presente
PIGNATELLI ANNA MARIA	Presente	VALERIO ROBERTO	Presente
D'AGATI ERNESTO	Presente	NUCCIOTTI RICCARDO	Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati --- ed essendo usciti ---.

Sono altresì presenti gli assessori: PETTI FEDERICA - BALDAZZI DAVIDE - BALLERINI LORENZO - DELLA GIOVAMPAOLA GIULIA - LANDI TOMMASO - MATTEINI DANIELE - PIZZIRUSSO CONCETTA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione del SETTORE 2[^], Servizi alla Persona, di seguito riportata:

VISTO il Decreto del Sindaco n. 21 del 29 dicembre 2023, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico Dirigenziale del Settore 2[^] "Servizi alla Persona";

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, in particolare gli articoli 5,7 e 8;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTE:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 14 settembre 2023 e n. 100 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il relativo aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 e successive modifiche;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 9 del 09.02.2023 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e successive modifiche;

PREMESSO che la cittadinanza è lo status civitatis al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici; nella sua accezione europea comporta norme e diritti che si possono raggruppare nelle seguenti quattro categorie afferenti:

- la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
- il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

- la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
- il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

RICHIAMATA la sistematica normativa che in Italia disciplina la materia; nello specifico:

- l'art. 1, della L. n. 91/1992 "Nuove norme sulla cittadinanza" in base al quale:
 - *E' cittadino per nascita:*
 - *il figlio di padre o di madre cittadini;*
 - *omissis*
- l'art. 1, della L. n. 555/1912, abrogata dall'art. 26 della L. n. 91/1992, con effetti applicativi nei limiti del principio tempus regis actum per cui:
 - *É cittadino per nascita:*
 - *il figlio di padre cittadino;*
 - *il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;*

ATTESE le circolari del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991, n. K.28.1.170 del 24.02.2003, n. 26 del 01.06.2007 che forniscono i criteri generali per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), ex art. 1 L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912;

CONSIDERATO che il Comune è competente per l'anzidetto procedimento, qualora l'istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis riguardi un cittadino straniero iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussista la dimora abituale nel territorio comunale;

PRESO ATTO che il procedimento di che trattasi risulta particolarmente complesso con riguardo:

- all'applicazione nel tempo e nello spazio delle disposizioni normative di riferimento;
- alla diversa articolazione dello "Stato Apparato Estero" per cui atti e documenti legittimi sono per lo più formati in modo difforme e rilasciati con diversa competenza rispetto allo stato italiano;
- alla determinazione della discendenza che spesso coinvolge molti gradi di parentela e diverse generazioni ed in cui si rilevano sovente soggetti indicati con cognomi e nomi diversi, in quanto, nel corso dei decenni, questi ultimi sono stati adattati alla variante locale estera, o semplicemente alterati per errore e pertanto la ricostruzione della discendenza stessa può essere difficile ed a volte farraginoso;

ATTESO che il procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis produce effetti giuridici sostanziali e significativi nella sfera del richiedente, modificando il suo status da straniero a comunitario e quindi



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

italiano; per questo è annoverato nell'alveo dei procedimenti a rischio corruttivo - elevata probabilità;

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha introdotto a carico delle amministrazioni pubbliche una serie di obblighi finalizzati a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità, dando per presupposta la definizione di corruzione, come riportata nella circolare n. DFP 0004355 P-4 17.1.7.5 del 25/1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica: " il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II Capo I del codice penale ma anche tutte le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite;

DATO ATTO CHE:

- alla data odierna, non risultano individuati, per legge, regolamento o altra disposizione, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (cittadinanza iure sanguinis), fattispecie che si ha quando un cittadino straniero di ceppo italiano risieda sul territorio italiano e, ai sensi della legge 91/1992 e della Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'08.04.1991, ha titolo ad acquisire la cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano;
- la competenza ad effettuare il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza, competenza ordinariamente delegata all'Ufficiale di Stato Civile per la parte all'istruttoria;

VISTO l'art. 2 della legge n. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., recante la disciplina sul procedimento amministrativo, che, dopo aver previsto al comma 2 il termine ordinario di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti, al successivo comma 3 prevede che "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza" e al successivo comma 4 prosegue rilevando che "nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità, dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione";



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

ATTESA la complessità dal procedimento che prevede la puntuale ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'08.04.1991;

VISTO l'art. 14 D.L. del 4/10/2018, n. 113 "*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*" convertito con modificazioni in Legge del 1/12/2018, n. 132 che stabilisce i seguenti nuovi termini:

- per la definizione dei procedimenti di acquisto cittadinanza di cui agli artt. 5 (acquisto per matrimonio) e 9 (acquisto per naturalizzazione) della Legge n. 91 del 5/2/1992: quarantotto mesi dalla data della istanza di parte;
- per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana: sei mesi dalla data della presentazione della richiesta da parte delle persone in possesso della cittadinanza straniera;

CONSIDERATO che per il medesimo procedimento amministrativo, quando svolto dagli uffici consolari italiani competenti in relazione alla località di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana, il DPCM 33/2014 individua il termine di 730 giorni per la conclusione;

RILEVATO che sono sempre più numerosi i cittadini stranieri interessati a stabilire la residenza nei vari Comuni italiani, rivendicando la discendenza italiana, spinti da termini di conclusione del procedimento in Italia più ridotti rispetto alla procedura tramite consolato nel loro paese di origine;

PRESO ATTO che lo spessore di tale procedura è stato rilevato anche da una recente circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze n. 0006497 del 06/10/2021 avente ad oggetto "Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis", in cui, prendendo spunto da due pronunce recenti della corte d'appello, si invitano le Amministrazioni a valutare attentamente le varie istanze in materia, fino a sospendere, laddove ritenuto necessario, l'istruttoria, in attesa di un orientamento giurisprudenziale maggiormente consolidato;

RITENUTO che il procedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis:

- non possa essere concluso nei canonici 30 giorni previsti dalla legge 241/90 e s.m.i., termine solitamente applicato per i procedimenti relativi alla trascrizione degli atti di cittadinanza sulla base di provvedimenti del Ministero dell'Interno;
- sia opportuno individuare il termine di sua conclusione nella misura massima consentita dall'articolo 2, comma 4 della citata legge 241/90, corrispondente a 180 giorni, in analogia al termine fissato dal D.L. del 4/10/2018, n. 113 per il rilascio degli estratti di stato civile occorrenti per le medesime pratiche di cittadinanza;

CONSIDERATO pertanto opportuno adottare il Regolamento comunale al fine di disciplinare le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, di determinare il termine di conclusione del



COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

procedimento, di razionalizzare l'organizzazione dell'attività amministrativa degli uffici, e nel contempo di salvaguardare la natura dell'interesse pubblico tutelato in modo trasparente e in tempi certi;

VISTO lo Schema di Regolamento redatto dall'Ufficio di Stato Civile allegato, a far parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione (All. A);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'emanazione dei regolamenti comunali;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il solo parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 2^ "Servizi alla Persona" in ordine alla regolarità tecnica, mentre viene omesso il parere relativo alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

PROPONE

1. di approvare il Regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), nel contenuto di cui all'Allegato a) del presente provvedimento consiliare a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
3. di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile della U.O. 2.3. "Servizi al cittadino";
4. di dare atto che la presente delibera è composta da n. 1 allegati, di pagine 5;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti;
6. di informare che, ai sensi dell'art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs.02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE"

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati;

Richiamato il parere favorevole espresso in data 12.01.2024 dalla I Commissione Consiliare "*Affari Generali*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

Uditi:

- l'illustrazione della proposta deliberativa effettuata dall'Assessore Ballerini, delegato in materia di "*Sociale, Politiche Abitative, Immigrazione, Buona occupazione*",
- le dichiarazioni di voto favorevole rese dal Consigliere Gandola capogruppo di "FI/UDC/PLI/LISTA BRESCI - LEGA -CENTRO DESTRA CAMPIGIANO -CAMBIARE SI PUO'" e dal Consigliere Ceccherini capogruppo di "SI CAMPI A SINISTRA";

Proceduto, quindi, a votazione della presente proposta deliberativa, in forma elettronica palese con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 23
- Consiglieri votanti n. 23
- Consiglieri favorevoli n. 23
- Consiglieri contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 16,50.



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
Antonio Montelatici

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Grazia Razzino

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA